

*Dott. Stefano Ferrante
Dott. Rodolfo Molettieri
Dott. Christian Borgonovo*

*Dott.ssa Daniela Iannucci
Dott. Onofrio Costabile
Dott. Paride Saccoia
Dott. Mario Aprea*

Prot. 1/2026

AI SIGNORI CLIENTI

Napoli, 19.01.2026

CIRCOLARE INFORMATIVA

MESE DI GENNAIO

PARTE PRIMA

PRINCIPALI NOVITA' E ADEMPIMENTI

Verifica regimi contabili Iva

Con l'inizio del nuovo esercizio si rende necessaria la verifica dell'eventuale superamento dei limiti dimensionali dei diversi regimi IVA per valutare il corretto regime da adottare. Nello specifico:

Il regime della CONTABILITA' ORDINARIA è sempre obbligatorio per le società di capitali. Per le società di persone e le ditte individuali è obbligatorio solo se nel periodo d'imposta precedente sono stati conseguiti ricavi superiori ai seguenti importi:

* euro 500.000,00 nel caso di attività di prestazioni di servizi;

* euro 800.000,00 negli altri casi (industria, commercio, ecc.).

Se i suddetti limiti non sono stati superati nell'anno precedente si può applicare il regime di CONTABILITA' SEMPLIFICATA. Per volumi d'affari ancora più bassi ci sono diversi regimi contabili agevolati (CONTRIBUENTI FORFETTARI; MINIMI, ecc.) per i quali si raccomanda di contattare il proprio referente di Studio per verificarne la validità.

Per i contribuenti in contabilità semplificata od ordinaria, il calcolo ed il versamento dell'eventuale debito Iva deve avvenire con la seguente periodicità:

-*mensile* per le imprese che svolgono attività di prestazione di servizi con volume d'affari non superiore ad euro 500.000,00 ed a euro 800.000,00 in caso di esercizio di altre attività, con opzione per il versamento

-*trimestrale* gravato di interessi nella misura fissa dell'1%.

-*mensile*, per le imprese che superano i suddetti limiti, senza possibilità di opzione.

Per i clienti in contabilità semplificata si ricorda l'importante modifica introdotta relativamente al regime di cassa, per cui le imprese in contabilità semplificata utilizzano il criterio di cassa per la determinazione del reddito, anziché quello di competenza.

Per continuare a utilizzare il criterio di competenza gli imprenditori devono optare per il regime di contabilità ordinaria.

Vi invitiamo, inoltre, a verificare l'azzeramento della numerazione delle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2026.

Contabilità di magazzino

Con l'inizio del nuovo esercizio si rende necessaria la verifica dell'eventuale superamento dei limiti dimensionali per la tenuta obbligatoria della contabilità di magazzino. Allo stato attuale l'istituzione della contabilità di magazzino è obbligatoria per quelle imprese che hanno superato, negli esercizi 2023/2024, i seguenti limiti:

1. ricavi euro per 5.164.568,99 in ciascun esercizio;
2. rimanenze finali per euro 1.032.913,80 alla fine di ciascun esercizio.

Nella determinazione dei ricavi vanno considerate anche le rimanenze pluriennali.

La contabilità di magazzino è costituita nello specifico da due documenti:

- il giornale di magazzino;
- il mastro di magazzino

Il giornale di magazzino è il registro nel quale vengono rilevati cronologicamente tutti i movimenti in entrata e in uscita dei beni dal magazzino, documentando in tempo reale le variazioni delle scorte.

Il mastro di magazzino è invece l'insieme delle schede intestate ad ogni bene trattato dall'impresa. In ogni scheda vengono rilevate le esistenze iniziali, le quantità in entrata e in uscita, le rimanenze finali e tutti i dati necessari per la gestione delle scorte.

Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite e per le norme fiscali, è sufficiente la tenuta delle scritture di magazzino a sole quantità. L'indicazione del valore dei beni in entrata e in uscita, non è necessaria.

Di conseguenza le scritture dovranno evidenziare:

- le **quantità iniziali** che risultano dell'inventario;

- le **quantità entrate** in magazzino e la loro provenienza (beni acquistati, prodotti all'interno dell'impresa, resi dai clienti, ecc.);
- le **quantità in uscita** dal magazzino e la loro destinazione (beni venduti, beni destinati alla produzione, resi a fornitori, ecc.);
- le **quantità finali** così come risultano dall'inventario.

Per quanto riguarda invece il requisito della periodicità la norma richiede che le scritture siano redatte con periodicità non superiore al mese. Questo significa che all'imprenditore è lasciata la libertà di decidere se effettuare le registrazioni:

- **giornalmente;**
- **in forma riepilogativa.**

Nel primo caso, ogni giorno verranno indicate, in ordine cronologico, le quantità in entrata e in uscita di ogni singolo bene o di ogni categoria di beni.

Nel secondo caso, l'imprenditore potrà scegliere la periodicità delle registrazioni a condizione che il riepilogo non superi l'arco di un mese. Ad esempio si potrebbe optare per una rilevazione settimanale o quindicinale o mensile.

Registrazione fattura elettronica a cavallo d'anno

Con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica i contribuenti dovranno fare i conti con la nuova formulazione dell'art. 1 del Dpr 100/1998 che, di fatto, vieta di detrarre l'Iva degli acquisti effettuati nell'ultimo mese (trimestre) dell'anno, se la relativa fattura è ricevuta (recapitata dallo Sdi) nell'anno successivo. In realtà l'impedimento all'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva nel mese (trimestre) in cui l'operazione si intende effettuata, è specifico e unicamente stabilito per la sola casistica "a cavallo d'anno", mentre invece è consentito, seppure con una logica limitazione temporale, per le altre liquidazioni nel corso dell'anno. Come infatti specificato dall'art. 1 del Dpr 100/1998, "Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del Dpr. n. 633/1972. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

L'articolo non lascia spazio a interpretazioni e crea volontariamente una doppia modalità di liquidazione dell'Iva in caso di operazioni in corso e a cavallo d'anno. Se è concesso, in caso di fatture per operazioni effettuate nel corso dell'anno, di far concorrere l'Iva a credito nella liquidazione del mese (o del trimestre) “di competenza” se la fattura stessa risulta recapitata dal sistema di interscambio entro il 15 del mese (trimestre) successivo, così non è per le fatture relative a operazioni effettuate a dicembre e ricevute entro i primi 15 giorni di gennaio.

Novità regime forfettario 2025

Anche per l'anno 2026, è elevata da 30.000 euro a 35.000 euro, la soglia di redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell'anno precedente, superata la quale è precluso l'accesso al regime forfettario.

Collegamento POS e registratori telematici dal 2026

A decorrere dal 1° gennaio 2026, tutti gli esercenti obbligati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi che accettano pagamenti elettronici sono tenuti ad effettuare il collegamento tra ciascun POS e il proprio registratore telematico.

La novità più importante è l'introduzione di un collegamento logico e non fisico tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico. Non sarà quindi necessario modificare o sostituire i dispositivi: il collegamento avverrà tramite l'associazione dei numeri di matricola dei due strumenti, utilizzando un servizio online dedicato nell'area “Fatture e Corrispettivi” dell'Agenzia delle Entrate.

Il nuovo obbligo non riguarda solo i POS fisici, ma tutti gli strumenti che permettono di accettare pagamenti elettronici, comprese app, software e soluzioni digitali. Anche le piattaforme di pagamento online e mobile rientrano nella normativa, favorendo la digitalizzazione dei processi di incasso e rendicontazione.

Per gli strumenti già in uso all'inizio del 2026 si avranno a disposizione 45 giorni per procedere a partire dalla data di attivazione dello strumento web per mettere in relazione POS e registratori, che sarà annunciata prossimamente ed è prevista per i primi di marzo.

A regime, per i POS e gli altri apparecchi utilizzati per i pagamenti elettronici messi in funzione dal 1° febbraio del prossimo anno, si dovrà procedere tra il sesto giorno e l'ultimo giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di attivazione.

Le prestazioni occasionali

Si ricorda ai Sig.ri clienti che in caso di acconti corrisposti nell'anno per collaborazioni occasionali le stesse devono presentare le seguenti caratteristiche:

- sporadiche ed episodiche: il prestatore potrà prestare un numero limitato di collaborazioni aventi lo stesso oggetto (e nei confronti dello stesso committente), pena la contestazione della natura occasionale;
 - non organizzate: non deve esistere una stabile organizzazione (ufficio, computers, ecc.);
 - non professionali: l'attività prestata deve necessariamente essere diversa da quella svolta dal prestatore nell'ambito della propria attività;
 - a portata limitata: occorre rispettare un limite temporale (durata non superiore a 30 giorni nei confronti dello stesso committente) ed un limite quantitativo (i compensi complessivi percepiti nell'anno solare da tutti gli eventuali committenti, non devono essere superiori ad euro 5.000 lordi).
- A tal fine, si consiglia a tutti i clienti, che si avvalgono dell'ausilio di collaboratori occasionali, di verificare l'esistenza di tutti i requisiti suddetti, per responsabilizzare il "collaboratore occasionale" ad informarvi nel caso i requisiti venissero a decadere nel corso dell'anno.

Si ricorda che dal 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.), ed interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

La comunicazione dovrà essere effettuata all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all'avvio dell'attività lavorativa, mediante sms o posta elettronica, (si allega modello per la comunicazione)

Restano viceversa esclusi:

- i rapporti di natura subordinata;
- le collaborazioni continuate continuative;
- i rapporti instaurati ai sensi dell'ex art. 54-bis D.L. 50/2017 (libretto famiglia/voucher);
- le professioni intellettuali e tutte le attività autonome svolte in maniera abituale e soggette al regime Iva;
- le prestazioni svolte dai procacciatori d'affari occasionali e gli incaricati alla vendita occasionale;
- i lavoratori dello spettacolo;
- i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale.

Sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore per cui la comunicazione è irregolare. Inoltre vi è la possibilità di sospendere l'attività imprenditoriale in presenza di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro in misura pari ad almeno il 10%, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali per i quali non è stata effettuata la comunicazione preventiva.

Si consiglia a tutti i clienti, che si avvalgono dell'ausilio di collaboratori occasionali, di verificare l'esistenza di tutti i requisiti suddetti e di utilizzare il modello allegato (allegato n. 2), per responsabilizzare il "collaboratore occasionale" ad informarvi nel caso i requisiti venissero a decadere nel corso dell'anno.

Attivazione spid

Si esortano i signori clienti a provvedere quanto prima, se non lo avessero già fatto, ad attivare lo SPID, necessario per poter accedere ai siti della Pubblica Amministrazione.

È stata inoltre resa disponibile nei siti web dei gestori una nuova modalità audiovideo per attivare l'identità digitale Spid, con riconoscimento semplificato. L'attivazione può avvenire anche con Carta d'identità elettronica (Cie) o un passaporto elettronico, identificandosi attraverso le App dei gestori scaricabili dai loro store.

Principali novità Legge di Bilancio 2026

Si segnalano di seguito le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026:

- Revisione della disciplina dell'irpef

È ridotta dal 35% al 33% la seconda aliquota dell'Irpef. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri:

- a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

- Disciplina sulle locazioni brevi

A decorrere dall'anno 2026, l'applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve è limitata esclusivamente a 2 immobili (anziché a 4).

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte:

- l'aliquota del 21% resta in ogni caso, applicabile al primo immobile;
- al secondo immobile si applica l'aliquota del 26%;
- dal terzo immobile il reddito è considerato reddito d'impresa.

- Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

In relazione alle spese per gli interventi di risparmio energetico (ecobonus) è prorogata anche per l'anno 2026:

- a) l'aliquota generale di detrazione al 36%;
- b) l'aliquota agevolata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

In relazione alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia è prorogata anche per l'anno 2026:

- a) l'aliquota generale di detrazione pari al 36%;
- b) l'aliquota agevolata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per il regime agevolato generale del sismabonus, è prorogata anche per l'anno 2026:

- a) l'aliquota generale di detrazione pari al 36% delle spese sostenute relativamente agli interventi rientranti in tale regime;
- b) l'aliquota agevolata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

È prorogato anche per l'anno 2026 il bonus mobili, riconosciuto ai contribuenti che fruiscono dei bonus per la ristrutturazione edilizia per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

- Condizioni di accesso al regime forfetario

È esteso all'anno 2026 l'aumento da 30.000 euro a 35.000 euro della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.

- Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione beni delle imprese individuali

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art. 43, c. 2, 1° periodo Tuir, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni agevolative a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2025 o che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2026, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2025. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2026 si trasformano in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.

- Tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali

Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle derivanti da partecipazioni in regime Pex (art. 87 Tuir), concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate (pertanto, non è più possibile fruire della possibilità di rateizzazione in 5 periodi d'imposta).

- Regime fiscale dei dividendi

La Legge di Bilancio 2026 ha previsto due condizioni alternative per accedere alla dividend exemption: una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% e una partecipazione che abbia un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a euro 500.000.

- Titoli nell'attivo circolante non svalutabili

E' confermata anche per i Bilanci 2025 e 2026, la possibilità, per le imprese soggette ai principi contabili Oic, di non svalutare i titoli appartenenti all'attivo circolante, salvo in caso di perdita durevole di valore.

- Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dei controlli automatizzati in materia di imposte dirette e Iva (di cui agli artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter Dpr 633/1972), o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici di cui all'art. 27, c. 1 D.Lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio (art. 17 D.Lgs. 112/1999), versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31.07.2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare.

- Contrasto alle indebite compensazioni

Il divieto di compensazione di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, opera per importi superiori a 50.000 euro (la vigente soglia è di 100.000 euro).

- Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
- La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:
 - a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
 - b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. a), n. 2) D.Lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, c. 1, lett. b) e c) D.L. 181/2023.

Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

- Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate

Il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) è esteso agli anni 2026, 2027 e 2028, con riferimento ad investimenti realizzati dal 1.01.2026 al 15.11.2028. Inoltre, è stato esteso il beneficio fiscale alle zone assistite delle regioni Umbria e Marche.

Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta è fissato nel limite di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028 (comma 438).

Il credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) è esteso agli anni 2026, 2027 e 2028, nel limite di spesa di 100 milioni di euro all'anno.

- Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica

È introdotto un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati entro il 15.11.2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un'integrazione pari al 14,6189% dell'importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18.11 e 2.12.2025, a condizione che l'impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati.

Il contributo aggiuntivo è richiesto con comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate da inviare nel periodo 15.04.2026-15.05.2026 ed è utilizzabile solo in compensazione nell'anno 2026.

- Contributi per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (nuova Sabatini)

È rifinanziata con 200 milioni di euro per l'anno 2026 e con 450 milioni di euro per l'anno 2027 l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti

(acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

PARTE SECONDA

AGEVOLAZIONI

Si elencano di seguito un sintetico riepilogo delle più importanti agevolazioni attualmente in corso, si fa presente che è attivo il sito internet [incentivi.gov.it](https://www.incentivi.gov.it), che propone un vademecum sugli incentivi che l'amministrazione pubblica mette a disposizione delle imprese e consente di valutare l'agevolazione più adatta per ogni imprenditore.

1) Assegno Unico per i figli

L'assegno unico per i figli, a partire dal 2022, ha sostituito e inglobato diverse misure tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai comuni, oltreché assegno di natalità e premio alla nascita.

Gli importi dell'assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito familiare, anche se comunque nessuno ne resterà completamente escluso. Gli importi, infatti, dipenderanno dall'Isee.

Ne possono fare richiesta sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi. L'importo varia a seconda dei requisiti, le famiglie numerose possono ottenere un importo massimo anche di oltre mille euro al mese.

L'assegno unico dal 2025 sta per essere nuovamente aumentato da gennaio per la rivalutazione ISTAT, dello 1,4% inoltre si ricorda che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico non devono essere ripresentate ogni anno, fatto salvo il caso in cui

- ci siano variazioni nel nucleo familiare (nascita o raggiungimento della maggiore età di un figlio) oppure
- la precedente domanda sia sospesa o respinta.

2) Resto al sud 2.0

Resto al Sud 2.0 promuove la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo nei territori del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'incentivo è rivolto ai giovani tra i 18 anni compiuti e i 35 anni non ancora compiuti, che sono in una condizione di inattività, inoccupazione o disoccupazione, nonché ai disoccupati del Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e ai cosiddetti working poor.

È possibile avviare nuove iniziative di autoimpiego in tutti i settori economici, ad eccezione del comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Sono previste le seguenti agevolazioni:

- voucher a fondo perduto fino a un importo di 40.000 euro (elevabile a 50.000 euro);

- contributo del 75% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo massimo di 120.000 euro;
- contributo del 70% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo compreso tra 120.000 euro e 200.000 euro.

3) Smart & Start Italia

Smart&Start Italia è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico in tutte le Regioni italiane. L'incentivo è gestito da Invitalia e promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le agevolazioni sono rivolte a:

- startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese;
- team di persone e cittadini stranieri in possesso dello "startup Visa";
- imprese straniere che istituiscono una sede sul territorio italiano.

La misura prevede un finanziamento a tasso zero dell'80% delle spese ammissibili. La percentuale può salire al 90% se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 anni, oppure se è presente un dottore di ricerca impegnato all'estero. Le startup con sede nel Centro-Sud Italia beneficiano di un contributo a fondo perduto del 30%.

4) Oltre Nuove imprese a tasso zero

"ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero" è l'incentivo per la creazione e lo sviluppo di imprese a prevalente partecipazione giovanile o femminile.

Le agevolazioni sono attive in tutta Italia e consistono in un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto.

Si rivolge a Imprese costituite da non più di 60 mesi o persone fisiche che vogliono costituire una nuova impresa. La compagine deve essere composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da persone di età compresa tra 18 e 35 anni oppure da donne di qualsiasi età.

Sono agevolabili progetti volti a realizzare nuove iniziative imprenditoriali o ad ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori di Produzione, Servizi, Commercio, Turismo.

L'incentivo sostiene progetti fino a 3 milioni di euro.

Le agevolazioni possono coprire fino al 90% delle spese e consistono in un mix di contributo a fondo perduto e di finanziamento a tasso zero da rimborsare in 10 anni.

5) Cultura Cresce

“Cultura Cresce” è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali, anche non profit, nelle filiere culturali e creative in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

È promosso e finanziato dal Ministero della Cultura ed è gestito da Invitalia.

L'incentivo è rivolto a:

- Imprese costituite da oltre 5 anni;
- Imprese da costituire o costituite da non oltre 5 anni;
- Imprese sociali e soggetti del Terzo Settore, costituiti da almeno 2 anni.

Nell'ambito dei seguenti progetti:

- Ideazione, creazione o introduzione di prodotti o servizi innovativi;
- Produzione, sviluppo o diffusione di prodotti o iniziative culturali;
- Promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Le agevolazioni prevedono un mix di fondo perduto e finanziamento a tasso zero oltre a servizi di tutoring.

6) Detrazione Irpef spese per ristrutturazioni edilizie:

Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall'imposta lorda fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% ma solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Negli altri casi la detrazione è fissata al 36% per le spese sostenute nel 2026.

Per usufruire della suddetta detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Infine occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 quali ad esempio: la comunicazione all'Asl, le fatture e le ricevute comprovanti le spese sostenute, e le ricevute dei pagamenti delle spese da effettuare con specifico modello bancario.

Per accedere alle detrazioni fiscali è necessario inviare all'ENEA tutte le informazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. A regime, l'invio dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Da ultimo si rileva che, al momento, restano ancora da chiarire le conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione; la norma,

infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria.

7) Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2026 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.
- La detrazione per l'acquisto dei beni si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche). Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con specifico modello bancario.

8) Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica

Ridotta al 50% la detrazione per gli interventi di risparmio energetico (dl 63-2013) ma solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Negli altri casi la detrazione è fissata al 36% per le spese sostenute nel 2026.

Si ricorda che il pagamento delle suddette spese deve essere sostenuto mediante specifico modello bancario e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere, in via telematica, la relativa pratica all'Enea.

9) Agevolazioni per l'Acquisto di impianti e macchinari (Nuova Sabatini e Nuova Sabatini Capitalizzazione)

La Nuova Sabatini sarà rifinanziata con 200 milioni di euro per il periodo 2026 e con 450 milioni di euro per l'anno 2027, ciò è quanto prevede la Legge di Bilancio 2026. Il rifinanziamento consente di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, con esclusione delle imprese attive nei settori finanziario e assicurativo.

Le agevolazioni si concretizzano nella concessione di finanziamenti o operazioni di leasing da parte di banche e intermediari finanziari aderenti alla convenzione stipulata tra:

- il Ministero delle imprese e del made in Italy,
- l'Associazione Bancaria Italiana (ABI),
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

A fronte del finanziamento concesso, l'impresa beneficia di un contributo in conto interessi riconosciuto dal Ministero, che riduce in modo significativo il costo del finanziamento.

La misura è articolata in più linee, differenziate in funzione della tipologia di investimento:

- **Sabatini ordinaria:** applicabile agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati alla struttura produttiva dell'impresa, dove il contributo è calcolato su un tasso convenzionale del 2,75%;
- **Sabatini 4.0:** a supporto degli investimenti in tecnologie digitali e beni interconnessi, riconducibili ai paradigmi di Industria 4.0, dove il contributo è maggiorato ed è determinato su un tasso del 3,575%;
- **Sabatini Green:** rivolta alle imprese che effettuano investimenti in macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale, coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e transizione ecologica, dove il contributo è calcolato su un tasso del 3,575%.
- **Sabatini Capitalizzazione:** destinata alle società di capitali che, in connessione con l'investimento agevolato, deliberano un aumento di capitale almeno pari al 30% del finanziamento, dove il contributo è pari al 5% per micro e piccole imprese e al 3,575% per le medie imprese.

10) Credito per Ricerca e Sviluppo

Con una dotazione complessiva di 60 milioni, la misura dedicata al design e all'ideazione estetica che garantisce un credito d'imposta pari al 10% delle spese sostenute per attività di design e sviluppo del prodotto, nel limite annuale di 2 milioni, è stato rifinanziato dalla manovra finanziaria 2026.

L'agevolazione è rivolta alle imprese operanti in Italia per sostenere le attività che riguardano l'ideazione estetica e la progettazione dei prodotti, valorizzando il contributo del design nei processi d'innovazione aziendale finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti). Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici.

Le spese ammissibili possono riguardare:

- costi per il personale direttamente impiegato nelle attività di design e sviluppo del prodotto e compensi per professionisti e consulenti esterni;

- quote di ammortamento di strumenti e attrezzature utilizzati per la progettazione e la prototipazione;
- materiali e le forniture impiegati nella realizzazione dei prototipi.

Le spese devono essere effettivamente sostenute, correttamente contabilizzate e coerenti con le attività dichiarate.

11) Microcredito

Il microcredito è uno strumento finanziario che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria di coloro che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale perché non dispongono di sufficienti garanzie. Nel 2026, l'importo massimo concedibile è pari a 75mila euro, mentre per le Srl, è possibile prevedere prestiti con garanzie reali fino a un massimo di 100 mila euro.

Il termine massimo per la restituzione del finanziamento è stato esteso a 10 anni.

Riguardo le garanzie dei confidi, resta il tetto dell'80% solo per i prestiti più bassi, la copertura del rischio scende al 60% per le operazioni di importo superiore a 50mila euro.

Il microcredito è destinato a sostenere l'avvio o lo sviluppo di attività di lavoro autonomo o microimpresa in varie forme giuridiche.

Sono esclusi i titolari di partita IVA con oltre cinque anni di attività, i lavoratori autonomi o imprese individuali con oltre cinque dipendenti (o dieci per società di persone, società a responsabilità limitata, Srl semplificate, società cooperative.)

I prestiti sono destinati:

- all'acquisto di beni, tra cui le materie prime e le merci destinate alla rivendita;
- all'acquisto di servizi utili all'attività svolta, tra cui il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e le spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
- alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- a corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti, dei soci delle società di persone e delle società cooperative;
- a corsi di formazione di natura universitaria o post-universitaria per agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro.

12) Iperammortamento e Investimenti in beni strumentali

Per il 2026 è confermata la possibilità per le imprese di usufruire del cosiddetto "iperammortamento", ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi, utile alla determinazione di quote di ammortamento maggiori o canoni di leasing più elevati.

Questa misura, già prevista in passato, era stata successivamente sostituita dal credito d'imposta "Industria 4.0" (ancora fruibile per investimenti in beni materiali prenotati entro il 31.12.2025 e realizzati entro il 30.6.2026)

L'agevolazione è riservata ai titolari di reddito d'impresa, senza distinzione di forma giuridica, settore economico, dimensione o regime contabile (ordinario o semplificato), che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive situate in Italia.

L'accesso all'incentivo è subordinato al rispetto di alcuni obblighi fondamentali:

- conformità alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori.

La maggiorazione del costo di acquisizione (c.d. "iper ammortamento") è riconosciuta per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Gli investimenti devono riguardare:

- beni prodotti in uno Stato dell'UE o in uno Stato SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)

Devono rientrare in una delle seguenti categorie:

- Beni strumentali materiali e immateriali nuovi, elencati nelle Tabelle IV e V della Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- Beni strumentali materiali nuovi destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, anche a distanza, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021.

Sono inclusi anche gli impianti di stoccaggio dell'energia prodotta.

La maggiorazione spetta nelle seguenti misure, differenziate a seconda della tipologia dell'investimento, dello scaglione e, per i beni finalizzati all'autoproduzione di energia, alla percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione.

In particolare per gli investimenti in beni materiali ed immateriali di cui alle Tabelle IV e V nonché per gli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica, la maggiorazione è così individuata:

Importo investimento	Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000	180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	50%

Ai fini della fruizione dell'iper ammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite un'apposita piattaforma, una comunicazione / certificazione dell'investimento effettuato.

13) Nuova ZES Unica

Esteso agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Prevista per finanziare la misura una spesa massima di 2,3 miliardi per il 2026.

Per ottenere il credito gli operatori economici interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. Prevista poi una comunicazione integrativa per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti. Sarà comunque un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate a definire i modelli di comunicazione. Per assicurare il rispetto del limite di spesa fissato l'ammontare massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario sarà pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni e reso noto da un apposito provvedimento delle Entrate entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le comunicazioni.

14) Credito d'imposta Zone Logistiche Semplificate

Il credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) è esteso agli anni 2026, 2027 e 2028, nel limite di spesa di 100 milioni di euro all'anno.

Gli operatori economici devono comunicare all'Agenzia delle Entrate dal 31.03.2026 al 30.05.2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2026.

A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione devono inviare all'Agenzia delle Entrate dal 3.01.2027 al 17.01.2027 una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.

PARTE TERZA

PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI GENNAIO

Data	Adempimenti	Note
1 Gennaio	Contabilità di magazzino Istituzione della contabilità di magazzino per quelle imprese che hanno superato, negli esercizi 2023/2024, i seguenti limiti: - ricavi euro 5.164.568,99 in ciascun esercizio; - rim.finali euro 1.032.913,80 alla fine di ciascun anno. Nella determinazione dei ricavi vanno considerate anche le rimanenze pluriennali, poiché essendo valutate al ricavo e non al costo vanno assimilate ai ricavi	
1 Gennaio	Verifica regime contabile ed Iva Cambio del regime contabile ed Iva se nel periodo d'imposta precedente sono stati conseguiti ricavi superiori ad euro 500.000,00 (per prestazioni di servizi) oppure ad euro 800.000,00 (negli altri casi: industria, commercio, ecc.)	
1 Gennaio	Azzeramento numerazione fatture e ricevute fiscali Si raccomanda di procedere all'azzeramento della numerazione delle fatture di vendita e delle ricevute fiscali.	
15 Gennaio	Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale Ultimo giorno per la comunicazione dei datori di lavoro ai dipendenti/collaboratori di voler prestare assistenza fiscale. Gli interessati devono dichiarare l'intenzione di avvalersi o meno di tale assistenza entro i 30gg. successivi.	Mediante comunicazione diretta ai dipendenti o pensionati
16 Gennaio	Versamento ritenute: Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedenti riguardanti redditi di lavoro dipendenti, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.	Il versamento deve avvenire telematicamente con mod. F24.
16 Gennaio	Contributi previdenziali ed assistenziali: Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo Tesoreria Inps, mediante il Mod. f24.	Il versamento deve avvenire telematicamente con mod. F24.
16 Gennaio	IVA – Contribuenti mensili – Versamento Scade oggi il termine per il versamento dell'Iva a debito relativa al mese di dicembre 2024, al netto dell'acconto versato.	Il versamento deve avvenire telematicamente con modello F24 (cod. trib.: 6012)
25 Gennaio	Elenchi Intrastat mensili – Presentazione Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie effettuati nell'ultimo trimestre o mese	La presentazione deve avvenire con modalità telematiche
30 Gennaio	Imposta di registro sui contratti di locazione – Versamento Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall'1/01/2026, e di quelli inerente ai rinnovi ed alle annualità successive, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. Scade il termine per la comunicazione delle risoluzioni dei contratti di locazioni con data 01/01/2026.	Il versamento deve avvenire con modello F24 mediante presentazione in banca o alla posta.
31 Gennaio	Revisori legali Scade oggi il termine per il versamento del contributo annuo obbligatorio.	Il pagamento avverrà mediante il sito Pago Pa.
31 Gennaio	Imposta sulla pubblicità Termine di versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.	
31 Gennaio	Agenti Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente	
31 Gennaio	Invio dati TS La comunicazione delle prestazioni sanitarie effettuate a pazienti nel corso del 2025 deve essere effettuata mediante l'accreditamento al sistema ts.	

31 Gennaio	Comunicazione Rai Ultimo giorno per comunicare il non possesso dell'apparecchio televisivo.	
31 Gennaio	Libro Inventari: Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2025 in via telematica entro il 31.10.2025.	
31 Gennaio	Registri contabili: Termine per la stampa dei registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2025 in via telematica entro il 31.10.2025.	

PARTE QUARTA

ALTRE COMUNICAZIONI OPERATIVE

Numerazione fatture e ricevute fiscali

Ricordiamo ai sig.ri clienti che la numerazione delle fatture di vendita e delle ricevute fiscali, deve essere progressiva nell'anno e pertanto, il primo documento emesso nell'anno 2026 dovrà essere il n. 1 e così via. Si ricorda, quindi, di azzerare la numerazione.

Utilizzi in compensazione del credito IVA e dei crediti da dichiarazione

Si ricorda che il credito IVA maturato al 31 dicembre 2025 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2026 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2025), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Il credito che dovesse eccedere i 5.000 euro potrà essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato oppure con la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell'organo incaricato della revisione legale, ovvero il collegio sindacale, laddove lo stesso sia investito anche del controllo contabile.

Versamenti imposte

Preghiamo come sempre ai sig.ri clienti di farci pervenire originali o copie dei versamenti effettuati per il pagamento delle imposte, in modo da permetterci di verificare la situazione dei versamenti e poter gestire nel modo migliore eventuali compensazioni da predisporre per i pagamenti successivi.

Numerazione del libro giornale

Vi ricordiamo che con l'inizio del nuovo anno la numerazione di un nuovo libro giornale deve ripartire da zero essendo obbligatorio che la numerazione dello stesso sia progressiva nel corso dell'anno.

Registrazione e stampa dei libri contabili

La normativa civilistica e fiscale prevede la possibilità di procedere alla stampa dei registri relativi all'anno 2024 entro tre mesi dal termine per l'invio della relativa dichiarazione dei redditi (31/10/25). Tuttavia si ricorda che, ai fini civilistici, le scritture contabili si considerano comunque

tenute nei termini di legge, qualora le registrazioni relative all'anno in corso risultino effettuate all'interno del sistema meccanografico, ancorché non trascritte sui libri, entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni. Pertanto, al 31 gennaio, ai fini civilistici dovrebbero essere aggiornati su supporto telematico i libri fino al 30 novembre 2025, mentre stampati tutti quelli fino al 31.12.24.

Le società di capitali, sono tenute ad avere una serie ulteriore di libri a supporto dell'attività degli organi societari (libro assemblee, libro Cda ecc.). L'aggiornamento di tali libri sociali deve avvenire "senza indugio" ovvero, per prassi, entro i suddetti 60 giorni dalla data della riunione.

Si ricorda che il libro inventari, disciplinato dall'art. 2214 cc e dall'art. 14, co. 1, dpr n. 600/73, non è soggetto a vidimazione iniziale e si compone di una parte analitica, contenente la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale ovverosia deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività patrimoniali e deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo; di una parte sintetica, contenente il bilancio d'esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa). Consigliamo in ultimo, di effettuare sempre con un certo anticipo, la stampa dei registri in modo da non arretrarsi e da poter controllare le pagine residue dei vari libri e predisporre in tempo utile i nuovi libri da vidimare.

Dall'anno 2022 sono state apportate dall'articolo 1 comma 2 bis del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, che introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Stampa dei partitari

Vi ricordiamo, che ai fini contabili è obbligatorio procedere alla stampa, anche in pdf, di tutti i mastrini dei bilanci chiusi. Infatti, in caso di verifica il libro giornale potrebbe non bastare e far scattare così l'accertamento induttivo, senza possibilità di presentare prova contraria. Ad oggi pertanto, essendo stati approvati i bilanci 2024, devono essere anche stampati (o salvati su supporto digitale) tutti i partitari relativi all'anno 2024.

Stampa dell'inventario di magazzino

Ricordiamo che entro il 31.12.25 è necessario stampare l'inventario di magazzino per l'anno 2024. I soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino devono procedere alla stampa della lista della merce indicando la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, ed il valore attribuito a ciascun gruppo deve coincidere con il valore presente in bilancio. I

soggetti invece, obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino (imprese che per 2 esercizi consecutivi presentano ricavi superiori ad euro 5.164.568,99 e rimanenze totali superiori ad euro 1.032.913,80) devono procedere alla stampa del giornale di magazzino o delle schede di magazzino.

Dichiarazioni Intrastat relative a cessioni di beni e servizi

Preghiamo i sig.ri clienti, obbligati ad assolvere l'adempimento dell'invio telematico delle dichiarazioni Intrastat, di consegnarci oltre alla copia delle fatture intracomunitarie e copia dei mastrini relativi al cliente comunitario anche la copia della liquidazione Iva del periodo di riferimento. Si ricorda inoltre che un'operazione si considera Intracomunitaria se

- 1) avviene tra due soggetti passivi Iva comunitari,
- 2) implica il reale trasferimento del bene (per gli acquisti e le cessioni);
- 3) implica il pagamento del corrispettivo.

Termine accertamento Agenzia delle Entrate

Si ricorda ai Signori clienti che il termine per gli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate relativi all'anno d'imposta 2019 è il 31 dicembre 2025 che dunque non risulta più accertabile.

Consegna documentazione contabile (solo per i clienti con contabilità presso il nostro studio)

Ai fini della regolare tenuta della contabilità nei termini di legge preghiamo i sig.ri clienti di consegnare mensilmente, entro il giorno 10 la seguente documentazione:

- originali delle fatture di acquisto ricevute nel mese, ordinate in ordine cronologico secondo la data in cui sono pervenute, con allegate le eventuali bolle di accompagnamento o buste di ricevimento;
- copia della pagina dell'eventuale registro dei corrispettivi relativa al mese e/o originali o copie delle fatture emesse;
- copia delle pagine del libro di prima nota compilato nel mese (solo per i contribuenti in contabilità ordinaria) con indicazione dei vari incassi, dei pagamenti, ecc.;
- copia degli estratti conto ordinari e a scalare dei c/c intrattenuti con le banche.

Si informa a tal proposito che come concordato nella lettera d'incarico, lo studio non risponde di eventuali ritardi nella tenuta della contabilità se la documentazione elencata non viene consegnata nei termini richiesti.

Attestazione avvenuta ricezione nostra circolare informativa

Data la notevole importanza di alcune informazioni spesso contenute nelle nostre periodiche circolari informative, preghiamo i responsabili amministrativi delle aziende nostre clienti di farc

sempre pervenire l'attestazione di avvenuta ricezione della circolare e di far sempre vistare per presa visione la circolare agli amministratori della società.

Ferrante & Associati

